

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Affari Generali, Personale e strutture Uffici
Polizie Locali Urbane e Rurali - Rapporti con la C. C. C.

Bari 19/1/80

IL PRESIDENTE

Prot. 15/IIC

Ill.mo Sig. Presidente Consiglio regionale



SEDE

Oggetto: p. d. l. "Istituzione del Difensore Civico"


Allegata alla presente si trasmette la proposta di legge in oggetto, approvata da questa Commissione il 12/11/79 e sulla quale la 1 Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 15/1/80.

Cordiali saluti.

(Giuseppe Colonna)



Costa
Juncos



Prot. n. 2/0031

Bari, li 18/1/80

Ill.mo Sig. Presidente della 2
Commissione Consiliare

SEDE

Ill.mo Sig. Presidente del
Consiglio Regionale

SEDE

Oggetto: p.d.l. "Istituzione del difensore civico".

La 1 Commissione, nella seduta del 15 u.s., ha espresso parere finanziario favorevole alla proposta di legge in oggetto, apportando le seguenti modifiche all'art. 10 :

Art. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è imputata ad apposito capitolo del Bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1980 ammonta a L. 30.000.000.

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 00132 (c.n.i.) - "Spese relative al funzionamento dell'ufficio del difensore civico"

Stanziamento di competenza	L.	30.000.000
Stanziamento di cassa	L.	30.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 16202 - Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di parte corrente.

Stanziamento di competenza	L.	30.000.000
Stanziamento di cassa	L.	30.000.000

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(prof. Marcello Rizzo)
In ordine del Presidente

*Costi
Finanze*

Testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei seguenti Consiglieri:

-DiAlena/Dilonardo

-Bortone/Cassano/Liuzzi

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

RELATORE: Giuseppe COLONNA

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,
la legge che si sottopone all'esame di questo Consiglio mira ad istituire anche nella nostra Regione l'Ufficio del Difensore Civico.

Tale istituto previsto nei rispettivi statuti regionali già funziona in Toscana da quattro anni ed in Liguria da due, mentre pur non previsto degli statuti è stato già istituito ed ha iniziato la sua attività in Campania ed in Umbria.

Il Difensore civico è un istituto di tradizione nordica in quanto è nato in Svezia con decreto regio nel 1713 ed introdotto poi nella relativa Costituzione nel 1809.

Il termine originario è "Ombudsman" che tradotto in italiano vuol dire "uomo contro gli abusi".

E nacque infatti con la funzione di controllare sulla corretta applicazione della legge da parte della amministrazione pubblica.

Oggi è un figura popolare in oltre 25 Paesi.

Da noi le Regioni cominciano timidamente ad istituirlo.

Da notizie in mio possesso il Difensore civico sia in Toscana che in Liguria sta assolvendo il suo compito istituzionale con soddisfazione dei cittadini.

Noi tutti sappiamo come purtroppo vi è un diaframma tra società legale e società reale. Sappiamo anche come purtroppo nel nostro Stato di diritto molto spesso il diritto del cittadino viene calpestato. Sappiamo inoltre come diventa ogni giorno più incomunicabile il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Ebbene con il Difensore civico noi ci auguriamo di poter mettere a disposizione del cittadino un istituto capace di sollecitare la pubblica amministrazione a compiere il proprio dovere nei confronti di chi pretende un suo diritto.

Certo va con coraggio affermato che la istituzione del Difensore civico è la palese manifestazione della debolezza della classe dirigente a far compiere il proprio dovere dai dipendenti della amministrazione pubblica.

./.

IL PRESIDENTE

Purtroppo sappiamo il generale malcontento della nostra popolazione perchè le proprie istanze, le varie richieste avanzate in base ad apposite leggi, attendono innumerevole tempo prima di essere evase, quando e se sono evase.

C'è bisogno di qualcuno che abbia la forza di sollecitare gli uffici e comunicare al legale rappresentante della Regione. If eventuali inadempienze perchè siano presi i dovuti provvedimenti.


Riuscirà il Difensore civico a scuotere i dipendenti del pubblico impiego dal lassismo in cui purtroppo una considerevole parte dei lavoratori italiani è caduta?

La mia non vuole essere una accusa generica. La verità va detta, e fino in fondo. Come con consapevolezza affermiamo che nelle fila del personale dipendente della pubblica amministrazione vi sono elementi di grande prestigio e capacità, come affermiamo che molto spesso lo spirito di sacrificio ed il senso del dovere caratterizza larghe fasce di lavoratori, abbiamo anche il dovere di affermare che per molti altri non esiste nè dovere, nè impegno, nè volontà.

E' nei confronti di questi ultimi che deve spingersi l'azione non solo del Difensore civico ma anche la nostra, di classe dirigente e responsabile.

Nostro vivo desiderio è che l'Istituto del Difensore civico insieme alla legge sulla organizzazione degli uffici, che prossimamente andremo ad esaminare, unitamente ad un maggior senso del dovere da parte di tutti possa creare quel clima di reciproca fiducia tra cittadino e pubblica amministrazione, e possa servire ad un maggior prestigio delle istituzioni.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

La Regione Puglia istituisce l'ufficio del Difensore civico con sede presso il Consiglio regionale.

ART. 2

Il Difensore civico provvede, d'ufficio o a richieste di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o Aziende dipendenti e degli organi regionali di controllo, nonché presso gli uffici degli enti locali, per le funzioni delegate, segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

ART. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può chiedere l'intervento del Difensore civico qualora la stessa non si sia risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore civico anche oralmente, nel qual caso essa sarà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il Difensore civico, nei termini di cinque giorni dalla ricezione della istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni cinque, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, Istituti o delegazioni della Regione e degli enti locali, per le funzioni delegate, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici stessi.

Ultimato l'esame di cui al terzo comma, il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

./.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta l'inadempimento dell'ufficio.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

ART. 4

I Consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'ufficio del Difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal 3° comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

ART. 5

Il Difensore civico invia, ogni sei mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata da suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, alla Autorità Giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel Bollettino Ufficiale della Regione .

ART. 6

Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta, su designazione del Consiglio.

L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 7

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e

./:

scelte tra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati onorari o onore delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni.

Il Difensore civile dura in carica 5 anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di inidoneità questa viene dichiarata dal Consiglio Regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del Difensore civile, il Consiglio regionale - a maggioranza dei due terzi - può revocare il mandato.

ART. 8

Al Difensore civile competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

ART. 9

Il Difensore civile ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

ART. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civile è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1980 ammonta a £ 30.000.000.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 00132 (c.n.i.)	- "Spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Difensore civile"	
	Stanziamiento di competenza	£ 30.000.000
	Stanziamiento di cassa	£ 30.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

cap. 15202	"Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di parte corrente"	
	Stanziamiento di competenza	£ 30.000.000
	Stanziamiento di Cassa	£ 30.000.000

ART. 1

La Regione Puglia istituisce l'ufficio del Difensore civico con sede presso il Consiglio regionale.

ART. 2

Il Difensore civico provvede, d'ufficio o a richieste di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o Aziende dipendenti e degli organi regionali di controllo, nonché presso gli uffici degli enti locali, per le funzioni delegate, segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

ART. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può chiedere l'intervento del Difensore civico qualora la stessa non ~~si sia~~ ^{venga} risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore civico, anche oralmente, nel qual caso essa sarà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il Difensore civico, nel termine di cinque giorni dalla ricezione della istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni cinque, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione e degli enti locali, per le funzioni delegate, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del ^{su} loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici stessi.

Ultimato l'esame di cui al terzo comma, il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

./.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta l'inadempimento dell'ufficio.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

ART. 4

I Consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'ufficio del Difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal 3° comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

ART. 5

Il Difensore civico invia, ogni sei mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata da suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, alla Autorità Giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel Bollettino Ufficiale della Regione .

ART. 6

Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta, su designazione del Consiglio.

L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 7

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e

scelto tra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal Consiglio Regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del Difensore civico, il Consiglio regionale - a maggioranza dei due terzi - può revocare il mandato.

ART. 8

Al Difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

ART. 9

Il Difensore civico ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

ART. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1980 ammonta a £ 30.000.000.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 00132 (c.n.i.) - "Spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico"

Stanziamiento di competenza	£ 30.000.000
Stanziamiento di cassa	£ 30.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

cap. 16202 "Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di parte corrente"

Stanziamiento di competenza	£ 30.000.000
Stanziamiento di Cassa	£ 30.000.000